



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 70 del 28/12/2005

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO NAZIONALE, CHE GARANTISCA LA GESTIONE COORDINATA ED INTEGRATA DELLA PROMOZIONE DI AZIONI DI DIVULGAZIONE E DI SVILUPPO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI SULLE MISURE ATTUATE, ED ACCETTAZIONE DELLO STATUTO I.C.B.I.

L'anno **duemilacinque**, addì **ventotto** del mese di **dice**
Consiliare del Palazzo Comunale
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Dr. Luca Laurini** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAURINI Dr. Luca	SI		10	PASSERA Maurizio		SI
2	TOSCANI Barbara	SI		11	DIONI Michele	SI	
3	BENASSI Sergio	SI		12	DALLEDONNE Pierangelo	SI	
4	TESTA Gilberto	SI		13	RAMPONI Emanuela		SI
5	PERACCHI Nara	SI		14	CIPELLI Gianfranco	SI	
6	BELTRAMI Paolo	SI		15	MICHELAZZI Lamberto	SI	
7	FRATTI Salima		SI	16	CONCARINI Roberto		SI
8	VIGEVANI Maura	SI		17	GOTTI Afro		SI
9	TALIGNANI Carla	SI					
PRESENTI: 12 ASSENTI: 5							

Partecipa il Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO NAZIONALE, CHE GARANTISCA LA GESTIONE COORDINATA ED INTEGRATA DELLA PROMOZIONE DI AZIONI DI DIVULGAZIONE E DI SVILUPPO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI SULLE MISURE ATTUATE, ED ACCETTAZIONE DELLO STATUTO I.C.B.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rispetto all'appello iniziale di n. 12 (dodici) Consiglieri, dopo l'entrata in aula del Consigliere Concarini (ore 17:18) al punto n. 2) dell'Odg., sono presenti alla trattazione del punto n. 4) dell'Odg. di cui all'oggetto, n. 13 (tredici) Consiglieri. Assenti i Consiglieri Fratti, Passera, Ramponi Gotti.

Premesso che:

- occorre promuovere e maturare un nuovo modo di percepire e organizzare le conoscenze sull'ambiente, non disconoscendo più la sua complessità sistemica, le sue componenti antropiche e naturali interconnesse;
- è compito dello Stato promuovere politiche di sviluppo sostenibile che garantiscano la salvaguardia dell'ambiente in cui vive e opera l'uomo, a beneficio delle generazioni presenti e future;
- l'esperienza e il dibattito di questi anni a livello europeo mostrano come le politiche di sviluppo sostenibile debbano attuarsi mediante un insieme articolato e coerente di misure economiche, ambientali, sociali, legislative, fiscali, formative e informative, nonché attraverso la realizzazione di programmi e progetti nazionali guidati da un'appropriata azione amministrativa;
- fra gli obiettivi di un'efficace politica di sviluppo sostenibile rientra la salvaguardia e la protezione dell'ambiente dai fenomeni dell'inquinamento ed, in particolare, dell'inquinamento atmosferico;
- secondo i dati dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (di seguito APAT), contenuti nell'*Inventario delle Emissioni in Atmosfera, edizione 2004*, riferiti al periodo 1990-2002, in Italia la circolazione di autovetture incide sensibilmente sull'inquinamento atmosferico, contribuendo per più del 46 % alle emissioni di monossido di carbonio, per il 22 % a quelle di ossidi di azoto, per il 12 % a quelle di composto organici volatili non metanici (di seguito COVNM) e per il 10 % alla formazione di PM10 (percentuale che sale al 13% ove si considerino anche le emissioni dovute all'usura dei pneumatici);
- per garantire un adeguato livello di tutela dell'ambiente nei centri urbani, le politiche europee richiedono agli Stati membri di porre in essere un insieme coerente di interventi per la lotta all'inquinamento, che da un lato rispondano alla logica di *command and control*, ma dall'altro spingano verso la stipulazione di accordi volontari con categorie di imprese ed organizzazioni socio-economiche;
- un'azione efficace che concorra alla globale riduzione delle emissioni inquinanti può attuarsi mediante la promozione di veicoli ad emissioni ridotte, lo sviluppo di tecnologie

- dirette a limitare i consumi e la diffusione sul territorio nazionale di impianti di rifornimento di carburanti a basso impatto ambientale, quali gas metano (di seguito metano) e gas di petrolio liquefatto (di seguito GPL);
- col decreto 2 aprile 2002 n. 60 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di recepimento delle direttive 1999/30/CE del 22 aprile 1999 e 2000/69/CE del 16 novembre 2000, sono stati fissati i valori limite di qualità dell'aria per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle, il piombo, il monossido di carbonio ed il benzene;
 - tra gli inquinanti sopraindicati, il benzene comporta elevati rischi per la salute umana e, malgrado si riscontri nell'aria dei maggiori centri urbani, grazie ai provvedimenti finora adottati, una progressiva riduzione delle concentrazioni di questo inquinante, sono necessarie ulteriori azioni per raggiungere entro il 1 gennaio 2010 il valore limite di 5 microgrammi/m³;
 - rispetto alla benzina, l'utilizzo di carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, quali metano e GPL, si è dimostrato efficace per l'eliminazione pressoché totale delle emissioni di biossido di zolfo, di benzene e di altri Composti Organici Volatili Non Metanici, nonché per la significativa riduzione di altri inquinanti;
 - la riduzione delle emissioni nell'aria ambiente di Composti Organici Volatili Non Metanici attraverso l'utilizzo per autotrazione di metano e GPL, consente altresì di perseguire l'obiettivo di abbattere le concentrazioni di ozono a livello del suolo come previsto dal decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 di attuazione della direttiva
 - con l'obiettivo di procedere al risanamento dell'aria ambiente nelle aree urbane, le regioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, individuano le zone e gli agglomerati nei quali i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza ovvero sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza, e stanno adottando piani e programmi per il raggiungimento di detti valori limite;
 - per favorire le azioni stabilite coi piani regionali redatti ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 351/1999, il Ministero, anche attraverso azioni di sostegno alle iniziative locali promosse da soggetti pubblici e privati, atmosferico prodotto dalle emissioni da traffico veicolare e ad incentivare, presso i cittadini, l'utilizzo del metano e del GPL, favorendo altresì la diffusione sul territorio nazionale di impianti di distribuzione dei predetti carburanti;
 - rispetto ai carburanti tradizionali l'uso del metano e del GPL garantisce una significativa riduzione delle emissioni di CO₂, riduzione peraltro destinata a crescere ancora, secondo studi condotti sullo sviluppo tecnologico dei sistemi di alimentazione dei veicoli (fonte Commissione Europea, "Market development of alternative fuels", Report del gruppo di contatto sui carburanti alternativi, dicembre 2003);
 - la riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria dei centri urbani concorre a rispondere altresì alle finalità perseguite con l'impegno assunto dall'Italia, con la ratifica del protocollo di Kyoto, di abbattere entro il 2012 le emissioni di gas serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990;
 - con decreto del Direttore del Servizio Inquinamento Atmosferico, Acustico e Rischi Industriali del 20 dicembre 2000 n. 83/SIAR/2000, il Ministero ha promosso un progetto volto all'incentivazione dell'uso di carburanti gassosi a basso impatto ambientale mediante il potenziamento della rete di rifornimento degli stessi, nonché la conversione a GPL e metano di autovetture a benzina non catalizzate;
 - con il predetto decreto è stata individuata nella Convenzione di cui all'art. 30 del decreto

- legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la figura del coordinatore delle azioni progettuali in ambito nazionale;
- il Ministero ha stipulato in data 8 maggio 2001 con alcuni Enti locali, l'Associazione delle città italiane per la mobilità sostenibile e lo sviluppo dei trasporti – ONLUS, il Consorzio GPL Autotrazione, la Federmetano, l'Assogasliquidi, l'UNASCA, l'AIRA/CNA, la NGV System Italia un protocollo d'intesa che ha previsto sia l'erogazione di incentivi per la trasformazione dei veicoli non catalizzati mediante installazione di impianti a GPL/metano, sia il cofinanziamento di impianti di approvvigionamento metano o GPL per flotte pubbliche;
 - in data 24 settembre 2001 è stata sottoscritta dai comuni fondatori la convenzione denominata "Iniziativa Carburanti a Basso Impatto" (I.C.B.I.) e che nella medesima seduta la conferenza degli assessori ha approvato lo statuto;
 - la Convenzione costituita in data 24 settembre 2001 ha una validità temporale di cinque anni;
 - Confartigianato/Autoriparazione, sottoscrivendo il Protocollo d'intesa stipulato l'8 maggio 2001;

Preso atto che:

- l'attuazione del predetto protocollo ha prodotto risultati significativi, sia per il potenziamento della rete di rifornimento del gas metano o GPL, realizzato grazie al cofinanziamento sul territorio nazionale di diciassette impianti di approvvigionamento riservati a flotte pubbliche, sia per la trasformazione a metano o GPL di 46.310 veicoli con sistemi di alimentazione tradizionali;
- dalle stime effettuate dal Ministero relativamente alle riduzioni delle emissioni derivanti dalla trasformazione dei veicoli incentivata col predetto protocollo d'intesa risulta che, soprattutto in relazione ad alcuni inquinanti ad elevato impatto sull'ambiente urbano e sulla salute umana, sono stati ottenuti effetti positivi in termini di mancato rilascio in atmosfera (stimato, per i composti organici volatili non metanici, in circa 1.117,58 T/anno);
- nonostante le azioni già intraprese ed il miglioramento tecnologico dei carburanti dei singoli veicoli, come risulta dalle informazioni relative alla qualità dell'aria, fornite dalle Regioni e dalle Province autonome al Ministero ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 351/99 e dell'art. 5 del D.M. n. 60/2002, i livelli di benzene nei centri urbani devono essere ulteriormente ridotti per rientrare, a partire dal 1 gennaio 2010, nei limiti fissati dal citato D.M. n. 60/2002 e che al contempo è necessario ridurre i precursori dell'ozono, che risultano particolarmente elevati;
- per consentire un'ulteriore riduzione degli inquinanti nell'aria ambiente, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha inteso sottoscrivere un Accordo di Programma al fine di perseguire gli obiettivi individuati col citato protocollo di intesa;
- secondo un'analisi costi-benefici, il Ministero ha ritenuto opportuno indirizzare gli incentivi economici per la trasformazione a metano e a GPL dei veicoli che presentano emissioni inquinanti non in linea con le attuali esigenze di tutela dell'ambiente urbano, ma che, al contempo, possiedono un'aspettativa media di vita ancora rilevante;
- secondo i dati rilevabili dall'Annuario statistico 2004 ACI, il parco nazionale di autovetture immatricolate tra il 1993 ed il 2000, rispondente ai requisiti di cui alle direttive 91/441/CEE del 26 giugno 1991 e 94/12/CEE del 23 marzo 1994, è quantificabile in 15.710.751, pari al 46% del totale circolante, di cui 12.537.692 con alimentazione a benzina;

- della suddetta quota di autovetture alimentate a benzina, 7.405.902 risultano conformi al decreto del Ministero dei Trasporti del 28.12.1991, che ha recepito la direttiva 91/441/CEE (autovetture “euro 1”), e 5.131.790 risultano conformi ai decreti del Ministero dei Trasporti 4.9.1995 e 29.2.1996, che hanno recepito la direttiva 94/12/CEE (autovetture “euro 2”);
- allo scopo di favorire il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, il Ministero ha ritenuto opportuno, altresì, continuare a finanziare la realizzazione di impianti di rifornimento di metano e GPL per flotte pubbliche;
- la Convenzione ICBI, l’ANCI, il Consorzio Ecogas, la Federmetano, l’Assogasliquidi, l’

Confartigianato/Autoriparazione hanno convenuto col Ministero sull’utilità ed opportunità di perseguire gli obiettivi indicati nel citato protocollo d’intesa;

- per l’attuazione del predetto progetto, lo strumento della Convenzione di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 si è dimostrato idoneo a garantire flessibilità e rappresentatività agli enti locali e ad assicurare costi di gestione ridotti in rapporto alle attività svolte;
- la Convenzione ICBI, considerati i positivi risultati raggiunti, ha inteso confermare il Comune di Parma quale Comune capofila, incaricato della gestione delle attività relative all’esecuzione degli impegni sottoscritti con il presente accordo di programma;
- in data 19-10-2005 è stato sottoscritto presso il Comune di Parma il suddetto Accordo di Programma, dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dal Consorzio Ecogas (già Consorzio GPL Autotrazione), dalla Federmetano, dall’Assogasliquidi, dall’Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA), dall’Associazione italiana riparatori auto / Confederazione Nazionale Artigianato (AIRA/CNA), dal Consorzio NGV System Italia e la Confartigianato / Autoriparazione, dal Comune di Parma e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
- all’art. 4 di tale accordo il Ministero destina 15.000.000 di euro per incentivare la trasformazione dell’impianto di alimentazione degli autoveicoli omologati “euro 1” o “euro 2” di proprietà di residenti nei comuni aderenti alla Convenzione ICBI, e 5.000.000 di euro per il cofinanziamento di impianti di rifornimento a metano o GPL per flotte veicolari che effettuano servizi di pubblica utilità.

Visto:

- la legge 15 gennaio 1994, n.65, con cui è stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il Protocollo redatto a Kyoto;
- la legge 4.11.1997, n. 413, contenente misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene;
- il decreto del Ministero 21 aprile 1999, n. 163, “Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”;
- il d.lgs. n. 351/1999, di attuazione della direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
- il decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il decreto del direttore del Ministero dell'Ambiente n.81 del 6 aprile 2001;
- il decreto del Ministero n. 60/2002, che ha recepito la direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, per il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE del 16 novembre 2000, relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

- il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, di attuazione della direttiva 2002/3/CE del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
- il decreto del Ministero GAB/DEC/42/2004 del 17 marzo 2004, recante la direttiva generale sull'Amministrazione e sulla gestione per l'anno 2004 ed, in particolare, l'obiettivo strategico g) "garantire il proseguimento dell'attuazione degli accordi di programma e delle disposizioni previste dall'art. 4 della legge 31 luglio 2002 n.179 in materia di mobilità sostenibile con la finalità di favorire la riduzione delle emissioni in ambiente urbano", avente carattere pluriennale ed assegnato alla Direzione Generale per la salvaguardia ambientale;
- l'art. 1, comma 45, della legge 15 dicembre 2004 n. 308 contenente "delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", che autorizza la spesa di 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma e dei programmi di finanziamento in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria;
- il decreto dell'Ispettorato Generale per le politiche di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze n. 150916 con il quale è stata disposta l'istituzione di un nuovo capitolo U.P.B. 5.2.3.2. "Piani di disinquinamento", capitolo n. 8412 "Spese per gli accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale", dotato della sola competenza per il 2004 pari a € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00);
- il decreto del Direttore generale della Direzione per la salvaguardia ambientale del 31 dicembre 2004 n. 1351, ed in particolare, l'articolo 1, che impegna la somma di € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) per la prosecuzione degli accordi programma, tra cui l'Iniziativa Carburanti Basso Impatto, disponendo che tale somma gravi sul capitolo 8412 "Spese per gli accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale", anno finanziario 2004 – UPB 5.2.3.2;
- il decreto ministeriale del 3 marzo 2005 n. 199 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che assegna complessivamente risorse pari a € 100.000.000,00 (centomiloni/00) al fine di assicurare la prosecuzione degli accordi di programma e i programmi finanziari in materia di mobilità sostenibile, di cui € 50.000.000,00 a gravare sulle risorse assegnate con decreto dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze n. 150916, e € 50.000.000,00 con riduzione dello stanziamento per il corrente esercizio finanziario dell'UPB Gab 1.2.3.6. " Fondo Unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale", nonché l'art. 1, comma 4 del medesimo decreto ministeriale, che destina al rinnovo dell'accordo di Programma ICBI, la somma di € 20.000.000,00;
- il decreto del Ministero GAB/DEC/57/2005 del 23 marzo 2005 con il quale è stata emanata la direttiva generale sull'amministrazione e sulla gestione per l'anno 2005 per il Ministero ed, in particolare, l'obiettivo strategico c) *"garantire per la parte di competenza, l'attuazione degli accordi di programma e delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile e combustibili, con la finalità di favorire la riduzione delle emissioni in ambiente urbano, curando l'ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili in modo tale che la promozione di modelli sostenibili di mobilità si inserisca in maniera costruttiva anche nel tessuto imprenditoriale del paese e sia accompagnata da iniziative volte a coinvolgere il mondo imprenditoriale"*, assegnato alla Direzione Generale per la salvaguardia ambientale;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria

generale dello Stato 15 giugno 2005 n. 50422, con il quale, nello stato di previsione del Ministero, per l'anno finanziario 2005 è stata stanziata, nei capitoli di spesa n. 8412 e n. 7955, la complessiva somma di € 50.000.000,00 (cinquantamilionidi/00) per il rifinanziamento degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria;

Considerato:

- che lo strumento della citata convenzione garantisce agli enti locali ed al Ministero la possibilità di dar vita ad un soggetto dotato della necessaria flessibilità e rappresentatività, e di garantire inoltre, costi di gestione particolarmente ridotti in rapporto alle funzionalità assicurate;
- che detto soggetto unitario, come meglio specificato in convenzione, è costituito da una struttura amministrativa, operante nell'ambito del comune capofila;
- che tale convenzione, seguendo le direttive del sottoscritto Accordo di Programma, è dunque strumento idoneo per il perseguimento degli obiettivi del progetto "nazionale" I.C.B.I. , garantendo una gestione coordinata ed integrata della promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, coerentemente con gli indirizzi determinati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Vista la proposta di "Convenzione" e "Statuto della Convenzione di Comuni" predisposto dal Comune di Parma, ente capofila della convenzione, trasmessi dal Settore Mobilità e Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Parma, acquisiti agli atti del Comune in data 30/11/2005 al n. 15318 di prot., allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal Responsabile dell'Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo – geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

S e n t i t o l'intervento introduttivo del Sindaco, che illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

U d i t i in proposito i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla discussione, come da verbale di seduta;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti- Assenti i Consiglieri Fratti, Passera, Ramponi e Gotti,

DELIBERA

- 1 . di aderire, per tutto quanto esposto in premessa narrativa alla "convenzione per la realizzazione di un progetto nazionale per la gestione coordinata e integrata della promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale" avente ad oggetto le seguenti finalità:
 - a) riduzione strutturale e permanente dell'impatto derivante da traffico nelle aree urbane e metropolitane;
 - b) pPromuovere lo sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, in particolare GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e metano per mezzo di programmi di

- riconversione dei veicoli, lo sviluppo della rete di distribuzione e specifiche campagne di promozione e informazione con il concorso dei Ministeri competenti;
- c) sviluppare forme e accordi in ambito nazionale, con il concorso dei Ministeri competenti, con le associazioni del settore GPL e metano per determinare politiche e iniziative sinergiche di sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale;
 - d) garantire l'accesso al programma per tutti i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 163, del 21 aprile 1999;
 - e) monitorare gli effetti delle misure attuate sulle riduzioni dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.
- 2 . di approvare gli schemi di "Convenzione" e "Statuto della convenzione di Comuni", allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di un progetto nazionale per la gestione coordinata e integrata della promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale:
- All. "A" : Convenzione;
 - All. "B" : Statuto della convenzione di Comuni;
- 3 . di dare mandato al responsabile dell'Area 4 - Territorio e Sviluppo Produttivo - per l'adozione degli atti necessari per l'attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione;
4. di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area 4 - Territorio e Sviluppo Produttivo - geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti **u n a n i m i** favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti- Assenti i Consiglieri Fratti, Passera, Ramponi e Gotti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

RENDE NOTO

di individuare per il presente atto, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, c.1, L. 241/90, il geom. Angelo Migliorati.

Allegato "A"

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO NAZIONALE
PER LA GESTIONE COORDINATA E INTEGRATA DELLA PROMOZIONE
E SVILUPPO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**

TRA

I comuni di seguito rappresentati che si costituiscono in convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del testo Unico Enti Locali, legge 267/2000:

Il signor... nato a... il..., che dichiara di agire in qualità di...
... del Comune di..., con sede in ..., giusta deliberazione di
Consiglio Comunale n. del...;

Il signor... nato a... il..., che dichiara di agire in qualità di...
... del Comune di..., con sede in ..., giusta deliberazione di
Consiglio Comunale n. del...

PREMESSO

Che è stato sottoscritto a Roma, l'8 maggio 2001, tra il Ministero dell'Ambiente, Comuni e le Associazioni di settore, un Protocollo di Intesa "Incentivi per la promozione dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale", per la realizzazione di un progetto "nazionale" per la gestione coordinata e integrata della promozione e sviluppo dei carburanti per

autotrazione a basso impatto ambientale, coerentemente con gli indirizzi determinati dal Ministero dell'Ambiente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Denominazione

I soggetti stipulanti convengono di denominarsi "Iniziativa Carburanti a Basso Impatto", nel prosieguo del documento nominata con l'acronimo I.C.B.I.

Articolo 2 - Finalità 1

1. Riduzione strutturale e permanente dell'impatto derivante da traffico nelle aree urbane e metropolitane;
2. Promuovere lo sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, in particolare GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e metano per mezzo di programmi di riconversione dei veicoli, lo sviluppo della rete di distribuzione e specifiche campagne di promozione e informazione con il concorso dei Ministeri competenti;
3. Sviluppare forme e accordi in ambito nazionale, con il concorso dei Ministeri competenti, con le associazioni del settore GPL e metano per determinare politiche e iniziative sinergiche di sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale;
4. Garantire l'accesso al programma per tutti i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 163, del 21 aprile 1999;
5. Monitorare gli effetti delle misure attuate sulle riduzioni dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.

Articolo 3 - Linee guida

I programmi saranno articolati in un piano di dettaglio che dovrà essere approvato dal Servizio Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali del Ministero dell'Ambiente.

Articolo 4 - Durata

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in cinque anni e, in ogni caso, al raggiungimento delle finalità, di cui all'articolo 2 della presente convenzione, verificato dalla Conferenza degli Assessori.

Articolo 5 - Quote di partecipazione e riparto spese

I Comuni contribuiscono egualmente alla gestione delle risorse disponibili e agli oneri finanziari delle attività di I.C.B.I. mettendo a disposizione propri funzionari e proprie strutture. Al Comune incaricato della gestione delle attività (comune capofila) potranno essere riconosciute le maggiori spese.

Articolo 6 - La Conferenza degli Assessori

1. Le città convenute concordano nel costituire la "Conferenza degli Assessori" quale organo di indirizzo e controllo delle attività connesse al progetto I.C.B.I.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente.
3. Le decisioni strategiche del progetto I.C.B.I. sono prese dalla Conferenza degli Assessori dei Comuni firmatari o da loro delegati che verificano il raggiungimento delle finalità del progetto.

Articolo 7 - Il Presidente

1. Il Presidente è l'organo di rappresentanza degli interessi del progetto I.C.B.I.;
2. Il Presidente è scelto tra i componenti la Conferenza degli Assessori, nella sua prima seduta;
3. Il Presidente convoca la Conferenza degli Assessori, la presiede e ne dirige i lavori; vigila, in particolare, sul rispetto dei tempi e degli indirizzi forniti dalla Conferenza;
4. Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del

Articolo 8 - Ufficio per la gestione del progetto e nomina del Direttore

1. L'Ufficio ha il compito di esecuzione delle attività operative e gestionali programmate dalla Conferenza degli Assessori, nel rispetto delle finalità, di cui alla presente convenzione;
2. L'Ufficio è costituito da personale tecnico e amministrativo nominato da ciascun Comune;
3. I Comuni sono tenuti a nominare, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione, i componenti l'Ufficio;
4. L'Ufficio utilizza, di norma, tecnologie e modalità proprie del telelavoro; le risorse umane e strumentali, usate per le attività comuni, sono messe a disposizione dai Comuni firmatari;
5. L'Ufficio può essere disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla Conferenza degli Assessori;
6. Il Direttore dell'Ufficio è designato dalla Conferenza degli Assessori che gli affida la responsabilità gestionale dell'intero complesso di attività; è scelto, di norma, fra i dipendenti delle Amministrazioni, con le modalità previste dalle vigenti norme;
7. Il Comune in cui il Direttore è inquadrato, conferisce l'incarico, secondo le norme e i regolamenti vigenti, con provvedimento motivato dal deliberato di designazione della Conferenza;
8. Al Direttore sono riconosciute le indennità previste dai vigenti CCNL, l'importo è stabilito dalla Conferenza e grava sui fondi del progetto;
9. Al Comune in cui il Direttore dell'Ufficio è inquadrato compete, inoltre, la modifica di bilancio necessaria all'accertamento dell'entrata e i successivi atti, compreso il Piano esecutivo di gestione e predisposizione dei documenti di preventivo e di rendicontazione annuale delle entrate e delle spese relative alle attività dell'Ufficio;
10. Il Direttore dell'Ufficio partecipa, con funzioni di Segretario, alla Conferenza degli Assessori; collabora con il Presidente per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 9 - Lo Statuto

Lo Statuto provvederà ad articolare in dettaglio il funzionamento della Convenzione, le attribuzioni della Conferenza e del Presidente. Lo Statuto dovrà essere approvato dalla Conferenza degli Assessori, entro 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a maggioranza.

Articolo 10 - Finanziamenti

1. Il Comune capofila dovrà curare la gestione dei trasferimenti statali
2. Il Comune capofila curerà la rendicontazione per le spese sostenute nello svolgimento delle funzioni e dei servizi, di cui alla presente convenzione.

Articolo 11 - Trasmissione atti ai Comuni firmatari

Le decisioni del progetto devono essere trasmesse, a cura del Direttore dell'Ufficio, a tutti i

Comuni firmatari la convenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione.

Articolo 12 - Garanzie

- 1 . E' convocata la Conferenza degli Assessori su questioni di particolare importanza o gravità, e, comunque, quando richiesto almeno dal 40% (quaranta) dei suoi componenti;
- 2 . La gestione deve assicurare la cura e la salvaguardia degli interessi di tutti i Comuni partecipanti, indistintamente;
- 3 . Ciascun Comune firmatario ha diritto di sottoporre direttamente al Presidente proposte e problematiche attinenti l'attività;
- 4 . La risposta deve pervenire al Comune richiedente tempestivamente, non oltre, comunque, il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle richiesta medesima.

Articolo 13 - Arbitrato

- 1 . Le parti convengono che, gli eventuali conflitti tra i Comuni associati, in ordine all'attività concernente l'oggetto della convenzione, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, devono essere risolti da un Collegio Arbitrale, composto da un membro nominato da ognuna delle parti in conflitto e da un terzo membro nominato d'intesa tra le Parti o dal Presidente del Tribunale, su istanza di parte;
- 2 . La presidenza del Collegio sarà assunta dal componente scelto di comune accordo e/o, in difetto, dal Presidente del Tribunale;
- 3 . Il Foro competente è

Allegato "B"

STATUTO DELLA CONVENZIONE DI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE COORDINATA DELLO SVILUPPO DELL'USO DI CARBURANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (I.C.B.I.)

Art. 1 - COSTITUZIONE

In forza della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2001, ed ai sensi del decreto n. 83 del 20 dicembre 2000 del Servizio IAR Ministero dell'Ambiente, dai seguenti Comuni: Parma, Bari, Biella, Bologna, Bra, Firenze, Genova, Meina, Modena, Mondovì, Palermo, Piacenza, Pomigliano d'Arco, Reggio Emilia, Terni, Venezia, Verona, viene costituito un soggetto strumentale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 degli Enti associati per le finalità di cui all'art. 3.

Art. 2 - DENOMINAZIONE

Il soggetto costituito assume il nome di Convenzione per la realizzazione delle iniziative di Sviluppo dei Carburanti a Basso Impatto. I documenti e gli atti della Convenzione recheranno il nome del Comune capofila e l'acronimo I.C.B.I.

Art. 3 - FINALITA'

La Convenzione I.C.B.I. nel proporre la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nel settore della mobilità urbana, realizzando il progetto nazionale per la gestione coordinata ed integrata della promozione e sviluppo dell'uso dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale e per lo sviluppo della rete di distribuzione degli stessi, perseguirà, esclusivamente le finalità che sono individuate nell'art. 2 della convenzione che i Comuni hanno stipulato.

Art. 4 - SEDE

La Convenzione ha sede presso il Comune capofila, individuato nel Comune di Parma, presso gli uffici dell'Assessorato alla Mobilità ed all'Ambiente. Le attività e le riunioni degli organi della Convenzione si potranno svolgere, altresì, presso qualunque sede dei Comuni aderenti alla Convenzione.

Art. 5 - DURATA

La durata della Convenzione è fissata in anni cinque e in ogni caso, fino al raggiungimento delle finalità della medesima, in relazione alla realizzazione del progetto che finanzia le

iniziative.

Art. 6 - ASSOCIATI

1. Fanno parte dell'iniziativa i Comuni che abbiano approvato e sottoscritto la Convenzione costitutiva di I.C.B.I.
2. Oltre ai Comuni che all'inizio hanno sottoscritto la Convenzione, possono aderire all'iniziativa, con formale richiesta, di cui prende atto la Conferenza degli Assessori, i Comuni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 21.4.1999 n. 163, i Comuni individuati dalle Regioni nei piani di risanamento di cui all'art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.5.1988 n. 203, nonché i Comuni ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle Regioni medesime ai sensi dell'art. 9 del Decreto 20.5.1991 e del Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1992.

Art. 7 - FUNZIONI

La Convenzione, avvalendosi di un proprio ufficio, con autonomia organizzativa e decisionale rispetto al Comune capofila, svolge le funzioni d'indirizzo, gestionali ed operative necessarie per le finalità previste dai suoi strumenti costitutivi e regolamentari.

Art. 8 - ORGANI

Sono organi della Convenzione: la Conferenza degli Assessori, il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Comitato di Progetto.

Art. 9 - CONFERENZA DEGLI ASSESSORI - COMPETENZA

1. La Conferenza degli Assessori è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo delle attività della Convenzione.
2. Essa è composta dagli Assessori delegati alla mobilità e ambiente dei singoli Comuni partecipanti alla Convenzione che, per la partecipazione a specifiche sedute, possono delegare un altro assessore o un funzionario del Comune.
3. In base alla Convenzione, approva lo Statuto, nomina il Presidente, adotta gli indirizzi di gestione, approva i progetti, i piani operativi, i programmi, i piani finanziari e gestionali ed i

Determina e definisce gli stanziamenti di bilancio e gli obiettivi di gestione che devono essere iscritti nel PEG del Comune capofila.

Designa, di norma, fra i dipendenti dei Comuni che partecipano all'Associazione, il direttore che viene nominato dal sindaco competente.

Art. 10 - FUNZIONAMENTO

1. La Conferenza è presieduta dal Presidente che formula l'ordine del giorno dei lavori e sottoscrive gli avvisi di convocazione. La prima seduta della conferenza viene convocata contestualmente a quella di sottoscrizione della Convenzione costitutiva.
2. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche e sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque delle amministrazioni aderenti e decide a maggioranza semplice.
3. Alla seduta partecipa il Direttore che cura la relazione dei verbali ed il Segretario Generale del Comune capofila che collabora ed assiste l'organo per assicurare la conformità dell'attività della Convenzione all'ordinamento vigente.
4. La Conferenza degli Assessori è convocata almeno una volta all'anno e quando ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 11 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è l'organo che rappresenta l'intera Convenzione, anche verso l'esterno. Il Presidente ha poteri di sovrintendenza, nonché di vigilanza e controllo sull'attività della Convenzione e delle sue strutture gestionali ed esecutive. Egli adotta le iniziative ed i provvedimenti conseguenti alle sue funzioni e sottoscrive gli atti della Convenzione che non sono di competenza del direttore.
2. Il Presidente è nominato tra i componenti della Conferenza degli Assessori nella sua prima seduta, a maggioranza.
3. Il Presidente viene coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Ufficio di Presidenza e si avvale della collaborazione del Direttore e del Segretario Generale del Comune capofila.

Art. 12 - UFFICIO DI PRESIDENZA

1. La Conferenza degli Assessori nomina un Ufficio di Presidenza composto: dal Presidente, da un rappresentante della Convenzione Città Metropolitane, dal Coordinatore del Comitato di Progetto e da tre Assessori nominati dalla conferenza medesima.

Art. 13 - COMITATO DI PROGETTO

1. Il Comitato di progetto viene nominato dalla Conferenza degli Assessori.
2. Il Comitato di progetto valuta l'istruttoria svolta sui singoli progetti ed esprime pareri in ordine ai progetti di potenziamento delle reti di distribuzione che trasmette all'ufficio di Presidenza per l'approvazione.
3. Il Comitato è presieduto da un coordinatore ed è composto da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente, da un rappresentante della Convenzione Città Metropolitane e da due tecnici, tutti nominati dalla Conferenza.
4. Il Direttore della I.C.B.I., con funzioni di segretario, cura l'attività del Comitato e la verbalizzazione delle sue sedute.

Art. 14 - CRITERI GENERALI DI GESTIONE OPERATIVA

1. L'attività gestionale della Convenzione è improntata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, legalità ed assicura la cura e la salvaguardia degli interessi di tutti i Comuni partecipanti al progetto.
2. Il rapporto tra gli organi politici e la dirigenza, sono informati al criterio di distinzione fra la funzione d'indirizzo e quella di gestione dell'apparato.

Art. 15 - UFFICIO PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

1. L'Ufficio operativo per la concretizzazione del progetto che sostanzia la finalità di cui all'art. 3, assicura, con piena autonomia decisionale rispetto all'apparato del Comune capofila, la gestione della Convenzione.
2. Un apposito regolamento, approvato dalla Conferenza degli Assessori, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dei componenti dell'Ufficio.
3. Gli uffici ed i servizi del Comune capofila, svolgono attività ed operazioni di supporto

Art. 16 - DIRETTORE

1. Il Direttore dell'ufficio è responsabile della gestione dell'intero complesso delle attività affidate alla Convenzione e riveste i poteri previsti per i dirigenti apicali del Comune capofila.
2. Al Direttore, nominato ai sensi dell'art. 9, comma 3 del presente statuto, sono applicate le norme prescritte per il personale dirigenziale degli enti locali, ed ai contratti collettivi

nazionali di lavoro.

3. Su designazione della Conferenza degli Assessori può essere nominato, ad interim, un dirigente del Comune capofila.

Art. 17 - GESTIONE CONTABILE

1. Per la gestione contabile delle risorse trasferite al Comune capofila per conto della convenzione si applicano tutte le norme dell'ordinamento contabile del medesimo Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 08/01/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
